

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

LEZIONE 16 OTTOBRE 2024

**LA NAVE E L'AEROMOBILE: NAVIGABILITÀ, COSTRUZIONE,
PROPRIETÀ**

Prof.ssa Fiorenza Prada - a.a. 2024/2025

NAVIGABILITÀ

Attitudine del mezzo nautico alla navigazione, attitudine che deriva dal possesso dei requisiti richiesti dalla legge, in modo che quel mezzo possa compiere la navigazione, a cui è destinato, in **sicurezza**.

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

- ***SAFETY***: rinvia a tutti gli strumenti adottati nella protezione delle persone e dei beni dai pericoli generati dallo svolgimento dell'ordinaria attività di navigazione, includendo, ad esempio la prevenzione degli incidenti propri dei trasporti marittimi, quali incendi, collisioni, incagli e naufragi (c.d. sicurezza operativa)
- ***SECURITY***: comprende tutte le attività di protezione necessarie a far fronte ai fenomeni illeciti attuati da soggetti terzi; come tale presuppone un'ampia cooperazione internazionale

LE NORMATIVE sulla nave

- ***A livello internazionale:*** Convenzione SOLAS 1974 e ss.mm.ii.
- ***A livello nazionale:***
 - Norme generali —> codice della navigazione (artt. 164-168 cod. nav.) e reg. attuativo (artt. 347 e 348 cod. nav.)
 - Norme speciali —> legge quadro 616/1962 e decreti attuativi

Le previsioni a garanzia della sicurezza della nave

- ***A livello internazionale:*** Convenzione SOLAS 1974 e ss.mm.ii.: introduce criteri per guidare la fase di progettazione, la gestione navale, gli orientamenti assicurativi, e devolve alle singole autorità amministrative estesi poteri di intervento tecnico, prevedendo un sistema di controllo.
- ***A livello nazionale:***
 - Art. 164 cod. nav.: navigabilità della nave (La nave che intraprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente armata ed equipaggiata, atta all'impiego al quale è destinata)
 - Art. 165 cod. nav.: sulla navigabilità della nave vigilano le autorità competenti che possono svolgere visite ed ispezioni a bordo
 - Norme speciali —> legge quadro 616/1962 e decreti attuativi (es. navi che trasportano merci pericolose)

Le previsioni a garanzia della sicurezza della navigazione

- ***A livello internazionale:*** Convenzione SOLAS 1974 e ss.mm.ii.: avvisi di pericolo, transito nelle zone a rischio ghiaccio, pilota automatico.
- ***A livello nazionale:*** legge quadro 616/1962 e regolamento attuativo per la sicurezza della navigazione e della vita umana del 1991: ronde, esercitazioni a bordo.

LE NORMATIVE sull'aeromobile

- ***A livello nazionale:*** art. 763 cod. nav. (l'aeromobile che intraprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente attrezzato ed atto all'impiego al quale è destinato)
- ***A livello europeo:*** adozione di numerosi regolamenti —> reg. (CE) 216/2008, reg. (UE) 1321/2014

LA COSTRUZIONE DELLA NAVE E DELL'AEROMOBILE

- Chi intende costruire una nave o un galleggiante deve farne dichiarazione, prima di iniziare i lavori, all'ufficio competente del luogo dove sarà intrapresa la costruzione dello scafo.
- La costruzione dell'aeromobile deve essere previamente dichiarata al MIT, ed entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, anche denunciata all'ENAC.
- Se la costruzione avviene su incarico di un committente —> contratto di costruzione (ipotesi speciale di appalto)
- Il contratto di costruzione della nave e dell'aeromobile, le modifiche e la revoca devono essere redatti per iscritto a pena di nullità, salvo che si tratti di navi o galleggianti minori e devono essere resi pubblici mediante la trascrizione nel registro delle navi in costruzione o delle costruzioni aeronautiche.

LA PROPRIETÀ DELLA NAVE E DELL'AEROMOBILE

Esistono modi di acquisto della proprietà:

- ***a titolo originario:***

- costruzione
- usucapione
- confisca
- requisizione

- ***a titolo derivativo:***

- contratto di compravendita/atto di donazione
- abbandono all'assicuratore

Usucapione

- È l'acquisto della proprietà per effetto del possesso del bene, continuato per un certo periodo temporale stabilito dalla legge, ininterrotto e pacifico.
- La proprietà della nave e dell'aeromobile si acquista per usucapione con il possesso continuato per:
 - 3 anni se il possessore è in buona fede, c'è titolo idoneo al trasferimento della proprietà e il bene proviene dal soggetto che non ne è il proprietario
 - 10 anni, se non concorrono le condizioni suindicate, e sempre che il possessore sia in buona fede

Confisca

- È lo Stato per effetto di un atto di trasferimento coattivo, a contenuto sanzionatorio, consentito in via eccezionale solo nelle ipotesi previste per legge.
- Distinguiamo:
 - ***Confisca bellica***, riconosciuta dal diritto internazionale di guerra
 - ***Confisca penale***, come sanzione all'esercizio di un'attività illecita o pericolosa per mezzo della nave o dell'aeromobile
 - ***Confisca amministrativa***, disposta dall'amministrazione come sanzione in determinate ipotesi previste per legge

Requisizione (d.lgs. 66/2010)

- È consentita la requisizione delle navi nazionali, ovunque esse siano, e dei galleggianti che si trovino nelle acque territoriali dello Stato, nonché degli aeromobili, al ricorrere di gravi e urgenti necessità, tipiche delle situazioni impreviste o imprevedibili (es. in caso di gravi crisi internazionali).
- Differisce la requisizione in uso, in cui viene colpito non il diritto di proprietà ma il diritto di godimento e di disposizione del bene.

Compravendita/Donazione

- Gli atti di trasferimento della proprietà navale ed aeronautica tra vivi, siano essi a titolo oneroso (compravendita) o gratuito (donazione), richiedono la forma scritta a pena di nullità, salvo le navi e i galleggianti minori.
- È poi richiesto l'assolvimento di un adempimento pubblicitario: l'atto costitutivo, traslativo o estintivo della proprietà devono essere trascritti nel registro delle navi in costruzione o delle costruzioni aeronautiche, a seconda che si tratti di costruzione navale o aeronautica —> *pubblicità dichiarativa*

Abbandono all'assicuratore

- Si tratta di un sistema di liquidazione del danno peculiare all'assicurazione marittima, poi esteso anche alle assicurazioni aeronautiche.
- Al ricorrere di una perdita totale o pressoché totale che coinvolge un bene assicurato (nave o merci), il proprietario di quel bene può dichiarare l'abbandono all'assicuratore, ossia comunicargli che, in forza di quella perdita, lui intende abbandonare il bene e ricevere l'indennità assicurativa.
- In forza della dichiarazione di abbandono l'assicuratore diviene proprietario del bene.